

Comune di Nocera Inferiore

Provincia di Salerno

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL CODICE
DELLA STRADA**

Art. 1

(Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

- a) per “Amministrazione”, il **comune di Nocera inferiore** quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio / dei servizi oggetto del presente contratto;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente contratto;
- c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni dell’offerta;
- d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- f) per “regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici ancora vigenti, ed approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- g) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Art. 2

(Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto)

1. Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Amministrazione e Il Concessionario individuato in relazione alla prestazione di **Concessione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada**

.

Art. 3

(Prestazioni oggetto della concessione / specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative essenziali)

1. Il concessionario esegue nell’ambito del quadro di attività strumentali relative al funzionamento dell’Amministrazione le seguenti attività realizzative, con riferimento agli standard produttivi ed alle linee di miglioramento per ciascuno indicati nel successivo comma 2.
2. Il concessionario realizza le attività dell’appalto oggetto del presente contratto di seguito specificate come “attività principali” o come “attività complementari”:

<i>Descrizione attività</i>	<i>principale/accessoria</i>	<i>CPV</i>
Servizi di riscossione coattiva	P	

3. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi, nonché delle modalità di esecuzione specifica dell'appalto sono illustrati nel presente capitolato speciale prestazionale e descrittivo.
4. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative alla concessione oggetto del presente contratto, Il Concessionario è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni (attività migliorative - ulteriori), in quanto dallo stesso proposte come elemento di sviluppo in sede di selezione.
5. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative alla concessione oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dal Concessionario, comprese le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto dall'art. 95, comma 14 del Codice dei contratti pubblici.
6. Prima dell'avvio dell'appalto, Il Concessionario individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio nel quale ha sede il Comune, presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.
7. Presso il recapito di cui al comma 6:
 - a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire al Concessionario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
8. Il Concessionario individua un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
9. Il Concessionario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
10. L'Amministrazione individua il Responsabile del Procedimento quale Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso l'Amministrazione al Concessionario.
11. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione in relazione al presente appalto.
12. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
13. Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 31 del Codice, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:
 - a) svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
 - b) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

Art. 4

(Modifica del contratto durante l'esecuzione)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP nei limiti previsti dal D.lgs n. 50/2016. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al disciplinare di gara dove era previsto l'ampliamento della concessione qualora si rendesse necessario un nuovo intervento;
- b) servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. La determinazione dei costi dei servizi di cui al comma 1 è effettuata mediante la procedura del *Value Testing* che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. Il valore dei servizi non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. La determinazione dei costi dei servizi di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la suddetta procedura di *Value Testing*.

3. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

4. Il corrispettivo per i servizi commissionati al concessionario consisterà nell'ampliamento dei canoni in misura proporzionale all'importo dei servizi approvati.

5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno. Tale rischio è remunerato dal canone.

Art. 5

(Programma di esecuzione delle attività - luoghi di esecuzione dell'appalto)

1. Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, l'Amministrazione definisce programma di esecuzione delle attività per esso realizzabili, al quale Il Concessionario si attiene.

2. Il programma di esecuzione delle attività relative alla concessione è sintetizzato nel presente capitolato.

3. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti con proprio personale, attrezzi e macchine e mediante l'organizzazione del Concessionario ed a suo rischio.

4. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi qualsiasi attrezzatura necessaria al corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

5. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in

perfetto stato e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

6. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

7. Tutti le attività dovranno essere effettuate accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare le aree e i locali affidati.

8. L'impresa appaltatrice dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio.

9. Il Concessionario realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nell'ambito del territorio di riferimento della stazione appaltante a come di seguito meglio specificato.

Art. 6

(Condizioni di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto)

A) Obblighi delle parti

La stazione appaltante si impegna ad affidare al Concessionario solo crediti liquidi, certi ed esigibili. Il Comune fornisce ogni informazione utile al recupero del credito e si impegna a fornire notizie e dati necessari o anche solo utili all'espletamento del servizio.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a dare esecuzione in modo diligente, perseguendo il miglior funzionamento del servizio.

La ditta ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e risorse umane, con piena assunzione del "*rischio operativo*", nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato e di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

La procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che potrà essere visualizzato via web dal Comune per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Inoltre dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e annullamenti. acquisizione e informatizzazione di tutti i pagamenti rendendoli disponibili alla stazione appaltante senza alcun costo a carico dell'Ente.

Inoltre il concessionario dovrà fornire tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni richieste dall'Amministrazione Comunale nonché rendere il conto della gestione e redatto sia su supporto cartaceo che elettronico secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti.

Il concessionario dovrà nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;

B) Attività oggetto delle prestazioni

1. IMPORTAZIONE DEI DATI-CREAZIONE BANCA DATI – BONIFICA

1.1 Il Comune fornirà al Concessionario i dati relativi alle posizioni in stato di morosità per

decorso dei termini di pagamento, in formato leggibile;

- 1.2 Il Concessionario provvede alla lavorazione ai fini dell'importazione della banca dati nel gestionale. A seguito della creazione della banca dati avvierà un'attività di analisi delle posizioni con evidenza delle statistiche di lavorazione e dei dati eventualmente mancanti/errati e provvederà a fornire all'Ente indicazioni in merito alla bonifica ed incrocio con altre banche dati a disposizione;
- 1.3 Il Comune esamina le posizioni morose presenti nella banca dati e le bonifica ulteriormente se necessario avendone la gestione quotidiana.

2. RISCOSSIONE COATTIVA

2.1 INGIUNZIONE FISCALE

- 2.1.1 Il Concessionario sulla base dei documenti trasmessi dal Comune relativi alle posizioni in stato di morosità invia una bozza dell'atto all'ente ai fini della convalida, con allegati bollettini di pagamento, sviluppata in conformità delle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali.
- 2.1.2 Il Comune esamina la bozza predisposta dal Concessionario e ne apporta eventuali modifiche che comunica alla società ovvero invia una conferma di avvio delle attività di stampa massiva ed imbustamento.
- 2.1.3 Il Concessionario avvia il processo di stampa e notifica massiva degli atti approvati dall'Ufficio competente del Comune. La notifica dovrà avvenire a mezzo Atto Giudiziario e, ai soggetti domiciliati nel Comune di Nocera Inferiore, potrà avvenire anche tramite messi straordinari a carico della Ditta e nominati dal Dirigente del settore;
- 2.1.4 La riscossione dei pagamenti, con esclusione dei pagamenti in contanti in forma diretta o con carta di credito, a seguito degli atti, dovrà avvenire su c/c intestati al Comune. Il Concessionario provvede all'acquisizione dei flussi dei pagamenti forniti dall'ente ed effettua la rendicontazione dei pagamenti degli atti stampati.
- 2.1.5 A seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali il Concessionario:
 - esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova notifica dell'ingiunzione nel caso la prima non fosse andata a buon fine;
 - effettua una verifica preliminare e congiunta con l'Ente, avvalendosi delle banche dati che lo stesso Ente ha a disposizione ex lege, della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un . procedimento di esecuzione, nonché la natura dello stesso e del rito da seguire.

3. PROCEDURE CAUTELARI / ESECUTIVE

3.1 SOLLECITI EX D.L. 70/11

- 3.1.1 Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per i pagamenti dell'ingiunzione, provvede secondo le modalità disposte dal D. L. 70/11 alla produzione di un testo da sottoporre all'Ente quale "*sollecito come da D.L. 70/11*", a seguito della relativa approvazione provvede alla produzione massiva ed inoltre per posta ordinaria, acquisisce i flussi dei pagamenti forniti dall'Ente e non prima dei sei (6) mesi successivi provvede a stampare ed inoltrare sempre per via ordinaria, un secondo sollecito per le posizioni che non hanno ottemperato al pagamento del primo sollecito.
- 3.1.2 Il concedente, nella persona del Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), fornirà direttive al concessionario circa le procedure cautelari/esecutive da porre in essere nei confronti dei destinatari dei provvedimenti amministrativi. In assenza di specifiche direttive il concessionario è autorizzato a porre in essere, come prima scelta, il

pignoramento di beni verso terzi.

3.2 FERMO AMMINISTRATIVO /PIGNORAMENTO MOBILIARE VEICOLO

3.2.1 Il Concessionario a seguito del decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente, predispone il flusso di richiesta dati al PRA che consegna all'Ente il quale provvede, tramite proprie postazioni ed abbonamento al Pubblico Registro Automobilistico, a richiedere i dati sulla titolarità dei veicoli per le posizioni oggetto di indagine. A seguito di risposta del PRA, l'Ente fornisce al Concessionario detto archivio che provvede al caricamento nella procedura informatica per la gestione della riscossione.

3.2.2 Il Concessionario provvede inoltre a fornire all'Ente una bozza di comunicazione di preavviso di fermo, con allegati bollettini di pagamento, conforme alle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate degli enti locali. L'Ente esamina la bozza predisposta dal Concessionario e ne apporta eventuali modifiche che comunica alla società ovvero invia una conferma di avvio delle attività di stampa e notifica. Il Concessionario provvede alla rendicontazione dei pagamenti degli atti stampati.

3.2.3 A seguito di notifica dell'atto:

- il Concessionario esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova notifica dell'atto nel caso la prima non fosse andata a buon fine;
- per le posizioni che non hanno ottemperato ai pagamenti, provvede alla produzione del flusso dati da fornire all'Ente, il quale tramite proprie postazioni ed abbonamento al PRA effettua l'iscrizione telematica del fermo.

3.3 PIGNORAMENTO MOBILIARE

3.3.1 La stessa procedura utilizzata per il pignoramento del veicolo, potrà essere utilizzata per il pignoramento di qualsiasi bene mobile nella disponibilità del debitore.

3.3.2 A seguito della notifica dell'atto di ingiunzione fiscale:

- il Concessionario provvede a fornire supporto all'Ente nel richiedere all'Ufficiale Giudiziario il pignoramento mobiliare presso l'abitazione del debitore ed a seguito del ritrovamento dei beni richiede all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) l'asporto e la vendita dei beni;
- assiste il Comune nelle fasi della vendita e della distribuzione della somma ricavata;
- rendiconta periodicamente sullo stato delle pratiche.

3.4 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

3.4.1 Il Concessionario a seguito del decorso dei termini per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente chiede all'Ente la convalida della bozza di comunicazione di dichiarazione stragiudiziale del terzo ex art 75 bis DPRE 602/73 conforme alle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate locali;

3.4.2 Il Concessionario avvia il processo di recupero delle informazioni inerenti l'effettiva possibilità di realizzare l'azione esecutiva. Il Comune esamina la bozza predisposta dal Concessionario e ne apporta eventuali modifiche ovvero invia la conferma di avvio delle attività di stampa e notifica;

3.4.3 Il Concessionario a seguito del ricevimento delle dichiarazioni positive da parte del terzo chiede all'ente la convalida della bozza di comunicazione al terzo di versamento e di

comunicazione al debitore ex art 72 bis DPR 602/73, delle somme dovute al debitore direttamente nelle casse del Comune;

3.4.4 Il Concessionario provvede ad assistere l'ente per l'intera procedura giudiziale rendicontando periodicamente sullo stato delle pratiche.

3.5 ISCRIZIONE IPOTECARIA /PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

3.5.1 IL Concessionario a seguito del decorso dei termini per la proposizione del ricorso dinanzi all'organo competente, provvede alla predisposizione degli atti per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore e richiede all'ente la convalida della bozza di comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, con allegati bollettini di pagamento conforme alle disposizioni normative dettate in materia di redazione degli atti amministrativi, nonché di recupero coattivo delle entrate locali;

3.5.2 L'Ente esamina la bozza predisposta dal Concessionario e ne apporta eventuali modifiche che comunica alla società ovvero invia una conferma di avvio delle attività di stampa e notifica. Il Concessionario provvede alla rendicontazione dei pagamenti

3.5.3 A seguito di notifica dell'atto:

- il Concessionario esamina la relata di notifica ed effettua eventuale nuova notifica dell'atto nel caso la prima non fosse andata a buon fine;
- provvede a fornire supporto per l'iscrizione dell'ipoteca ed alle successive fasi di pignoramento e vendita

C) Ulteriori attività

- a. se nonostante i tentativi effettuati non si otterranno esiti favorevoli, le pratiche insolute saranno trasmesse agli uffici Comunali complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di discarico per inesigibilità senza alcuna richiesta di rimborso spese all'ente, fatta eccezione per gli sgravi dovuti all'atto presupposto emesso dall'Ente e al rimborso delle spese di notifica sostenute dalla ditta per gli atti ancora non incassati alla data di ultimazione del servizio;
- b. inoltre il Concessionario della riscossione coattiva dovrà essere in grado di attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva;
- c. il concessionario dovrà costituirsi in giudizio negli eventuali procedimenti avanti i competenti organi di giurisdizione nel caso in cui il contenzioso riguardi l'atto emesso dal Concessionario e rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti;
- d. il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione di servizio, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

D) Organizzazione delle attività

Relativamente alle attività di riscossione coattiva derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada il Concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, la disponibilità, previa

formazione, di **un'unità lavorativa**, per complessive **12 (dodici) ore settimanali**, da impiegare presso il Comando della Polizia Locale della stazione appaltante, allo scopo di eseguire le attività oggetto di capitolato, con particolare riferimento a quelle di "front-office" e di predisposizione delle "minute di ruolo".

Il Comando si impegna, a mezzo del competente **R.S.P.P.** (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), ad esplicitare i rischi e le misure di protezione riconoscendo, sin da ora, che trattandosi di attività intellettuale non si rilevano rischi da interferenze (ed ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a) della Legge n. 98/2013, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I.).

In particolare assumono pregio ed oggetto di richiesta, **alla predetta unità lavorativa**, le mansioni prettamente materiali e ripetitive ivi compreso **l'assistenza telefonica e/o telematica in favore dell'utenza**. Si precisa altresì che l'unità lavorativa, da impiegare, presso il Comando della Polizia Locale, sarà inquadrata nel rispetto del CCNL vigente per le aziende operanti nel settore della Riscossione Coattiva con ogni obbligazione posta a carico della società concessionaria del servizio in argomento.

E) Modalità di incasso

Il Comune autorizza la società concessionaria ad effettuare gli incassi attraverso i seguenti canali:

- a) Bollettino di conto corrente postale;
- b) strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;
- c) altri canali che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno attivare. Per ogni somma riscossa sarà rilasciata al debitore attestato di versamento.

Il Comune può autorizzare piani di rientro dilazionati nel rispetto del relativo regolamento comunale vigente. A richiesta dei debitori e su espressa autorizzazione dell'Ente è ammessa dilazione di durata superiore a tale termine.

F) Corrispettivo per il concessionario

Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà alla società concessionaria un aggio non superiore alla percentuale risultante dagli esiti di gara, sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo, sanzioni, interessi. Tale aggio viene riconosciuto come "*remunerazione per l'attività svolta dal concessionario della riscossione*" (art. 9 del D.lgs. n. 159/2015).

Il Comune autorizza il Concessionario a prevedere esclusivamente a carico del contribuente il rimborso delle spese postali e di notifica ovvero di successiva notifica degli atti ingiuntivi e spese varie per un importo massimo pari a 15 euro per ogni atto e/o provvedimento (**somma soggetta a ribasso in sede di gara**).

Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione e sono remunerate con l'erogazione dell'aggio da parte della stazione appaltante.

In particolare, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tale aggio è pari al **3%** delle somme riscosse (**percentuale soggetta ribasso in sede di gara**).

In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli «oneri di riscossione», interamente a carico del debitore, sono pari al **6%** dell'importo dovuto (**percentuale soggetta ribasso in sede di gara**).

In caso di mancata riscossione a seguito di annullamento dell'ingiunzione per sgravi dovuti all'atto presupposto emesso dall'Ente tutte le spese saranno rimborsate, dall'ente concedente, nella misura prevista dalla tab a) e b) del D.M. 21/11/2000 e s.m.i.i. facendo salve eventuali compensazioni in fase di rendicontazione e riversamento delle somme medesime.

Nessuna altra spesa, oltre a quelle sopra indicate, può essere richiesta ai contribuenti. Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previsto dal presente capitolato.

Il compenso non è assoggettabile all'I.V.A. in quanto esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.

G) Modalità incasso somme riscosse

La riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati alla Tesoreria del concedente e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente, così da ottenere l'afflusso di tutte le somme riscosse.

Su tali conti il Concessionario non avrà possibilità di intervenire.

Con cadenza mensile deve pervenire, tramite posta elettronica certificate (pec), al Settore Ragioneria una specifica rendicontazione con riferimento a ciascuna delle attività oggetto della presente concessione con l'indicazione:

- a) del nome, cognome, codice fiscale del soggetto debitore;
- b) della tipologia di entrata;
- c) dell'importo lordo riscosso nel mese di riferimento;
- d) del compenso da erogare al concessionaire;
- e) dell'importo netto versato di competenza del Comune;
- f) delle somme recuperate nei confronti dei contribuenti.

Nella gestione del servizio il concessionario opera assicurando il necessario coordinamento con gli uffici dell'Ente, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta.

L'ente si riserva di eseguire, in ogni momento, ispezioni, verifiche o controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato.

H) Scadenza della concessione

Per le attività, oggetto della presente concessione, il Concessionario è tenuto a concludere tutte le procedure in essere che hanno tratto origine dalle partite consegnate dall'Ente.

Entro n. 2 mesi dallo scadere del rapporto concessorio il concessionario dovrà immediatamente rimettere gli atti al Responsabile unico del procedimento riguardanti i rapporti in essere, anche afferenti l'eventuale contenzioso al fine di permettere il naturale subentro alla fine del contratto nei citati rapporti in essere e nelle eventuali liti. .

Allo scadere del rapporto concessorio la stazione appaltante acquisisce la proprietà dell'infrastruttura messa disposizione dal fornitore di servizi per la gestione dei dati e dei processi informatici (Linee guida Anac n. 8/2017 Servizi infungibili)

Al momento della cessazione della procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto informatico richiesto dal Comune.

Art. 7

(Durata del contratto/dell'appalto)

Il contratto relativo al presente appalto ha la durata di anni 2 a partire dalla sua stipula o dall'eventuale consegna anticipata.

Art. 8

(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto – Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)

1. L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice, l'Amministrazione ne chiedi l'esecuzione anticipata.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;

b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) Il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione.

Art. 9

(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione – sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell'art. 32 del Codice, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

2. Il Concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora Il Concessionario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con Il Concessionario, il quale contiene i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui Il Concessionario svolge l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dal Concessionario dall'Amministrazione per l'esecuzione dell'attività;

c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali cui devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

4. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Concessionario; copia conforme può essere rilasciata al Concessionario, ove questi lo richieda.

5. Qualora Il Concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, Il Concessionario è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107, del Codice.

7. Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del Codice.

8. Il Direttore dell'esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dal Concessionario. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, tale verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell'esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dal Concessionario ed eventualmente inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraccitati. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10

(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

1. Il Concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

2. Il Concessionario, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso Il Concessionario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dal Concessionario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di

riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.

6. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell'Amministrazione o aree dalla stessa rese disponibili per l'esecuzione dell'appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.

7. Il Concessionario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

8. Il Concessionario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto Il Concessionario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;

b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso

10. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, Il Concessionario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

11. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 11

(Obblighi del Concessionario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali del Concessionario)

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, Il Concessionario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), Il Concessionario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano Il Concessionario anche se la stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere al Concessionario ogni documento utile.

5. L'affidatario è tenuto al rispetto integrale del CCNL riguardante l'assunzione dei lavoratori attualmente impegnati nelle svolgimento dei servizi.

Art. 12

(Verifica della regolarità contributiva del Concessionario)

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del Concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte del Concessionario non rileva ai fini della verifica.
4. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:
 - a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;
 - b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Qualora tra la stipula del presente contratto e il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative al servizio appaltato, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo al Concessionario ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantaggiorni.
6. L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti di cui al precedente comma 4.
7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Concessionario negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 13

(Intervento dell'Amministrazione quale sostituto contributivo)

1. In relazione alle attività del presente contratto, Il Concessionario, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 8, ultimo periodo del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

Art. 14

(Obblighi generali del Concessionario in materia di sicurezza sul lavoro)

1. Il Concessionario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
6. In relazione all'esecuzione delle attività per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
7. Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - nominativo del responsabile della sicurezza;
 - nominativo del rappresentante dei lavoratori;
 - requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
 - mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
 - formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
 - mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
 - dotazione di dispositivi di protezione individuali;
 - numero e presenza media di addetti;
 - numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
 - altre informazioni che Il Concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 15 (Subappalto)

1. In relazione allo svolgimento delle attività dell'appalto oggetto del presente contratto, Il Concessionario può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del Codice e dai successivi commi.
2. La percentuale della prestazione che Il Concessionario intende subappaltare è specificata in sede di offerta. Il servizio oggetto del presente contratto può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto Il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta.
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
6. L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo

inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà.

8. Il Concessionario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici.

11. È fatto obbligo al Concessionario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora Il Concessionario non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.

13. Il Concessionario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

14. Il Concessionario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

15. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16

(Verifiche nei confronti dei subappaltatori – Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. Il Concessionario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dell'appalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.

3. Il Concessionario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto al Concessionario, secondo quanto previsto dal successivo art. 29, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dal Concessionario.

5. Per consentire l'ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, Il Concessionario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Art. 17

(Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)

1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
 - a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
 - b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
 - c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
 - d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
 - e) alla verifica degli interventi, anche mediante collaudo;
2. L'Amministrazione svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori del Concessionario e con il referente dello stesso.
3. L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione del Concessionario, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
4. Ulteriori competenze dell'Amministrazione sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e Il Concessionario desumibili dall'evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto: per esse l'Amministrazione e Il Concessionario definiscono protocolli operativi integrativi del contratto di appalto.
5. Il Concessionario è comunque tenuto al rispetto del presente disciplinare tecnico-organizzativo per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito dall'Amministrazione
7. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 5 è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra appaltatore e Amministrazione in ordine alla gestione delle attività principali, complementari e correlate, oggetto del presente appalto.
8. La Società affidataria può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo – progettuale, delle attività riferibili alla concessione, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.
9. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l'Amministrazione individua quale referente organizzativo il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici o il Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento.

Art. 18

(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Il Concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
2. Il Concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. L'Amministrazione e Il Concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 19

(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde al Concessionario per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta del Concessionario medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

2. L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dal Concessionario in sede di offerta.
4. L'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure di trasferimento dei corrispettivi di appalto.
5. Il corrispettivo, a seguito delle elaborazioni di cui al precedente art 6 lett. g), sarà erogato in rate bimestrali. Una diversa tipologia di erogazione dei corrispettivi potrà essere presa in accordo tra le parti durante la esecuzione del contratto (*art. 175, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016*).

Art. 20

(Condizioni di pagamento)

1. Il pagamento avverrà a seguito di verifica della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Rup.
2. Il Concessionario è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività e la rendicontazione delle stesse.
3. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dal Concessionario.
4. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte del Concessionario, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni / le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformità delle prestazioni.
5. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte del Concessionario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
6. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, Il Concessionario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
7. Le fatture devono essere redatta in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
 - 7.1.) estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato Il Concessionario dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
 - 7.2.) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - 7.3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
8. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
9. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 11, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.
10. È facoltà del Concessionario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
11. In sede di pagamento, l'Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 21

(Obblighi dell'affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, Il Concessionario è tenuto, in particolare:
 - a) a comunicare all'Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
 - b) ad effettuare ogni transazione relativa alla concessione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - c) a utilizzare il CIG comunicato dall'Amministrazione nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il Concessionario deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. L'Amministrazione verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

Art. 22

(Cessione del contratto)

1. È vietata al Concessionario la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi per i quali si applicano le disposizioni del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 23

(Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto)

1. Il Concessionario può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dal Concessionario mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al Concessionario cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Art. 24

(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)

1. Il Concessionario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al **dieci per cento (10%)** dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
9. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 25 (Responsabilità)

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dal Concessionario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. Il Concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. Il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. Il Concessionario, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. Il Concessionario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti del Concessionario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che Il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 26

(Coperture assicurative)

1. È a carico del Concessionario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 27

(Verifiche in ordine alla conformità dell'esecuzione delle prestazioni)

1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente contratto con periodicità mensile.

2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

4. La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessità accertata dal Responsabile del Procedimento l'Amministrazione può attribuire l'incarico della verifica ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dal Concessionario, secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:

5.1. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.

6. L'estensione delle attività di verifica della conformità dei servizi può essere disposta secondo le modalità e le condizioni previste dal Codice.

7. Le eventuali attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti del Concessionario e dell'Amministrazione.

8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Concessionario. Il Concessionario, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

9. Nel caso in cui Il Concessionario non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 8, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Concessionario.

10. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

11. Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

12. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

13. L'Amministrazione assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art. 102 del Codice, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.

14. Il Concessionario attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Amministrazione.

15. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

16. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione del Concessionario, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 28

(Ultimazione delle prestazioni)

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 102 del Codice.

Art. 29

(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto – penalità – esecuzione in danno)

1. In relazione all'esecuzione del presente contratto/appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per Il Concessionario, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;

b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori / utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto;

c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto.

3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui Il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

5. Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

6. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al Concessionario per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 40.

7. Qualora Il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

9. Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'affidatario è tenuto al pagamento di una penalità nelle seguenti misure:

- a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 300,00 per ogni violazione;
- b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- c) mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara: € 1.000,00 per ogni infrazione;
- d) riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o per impiego di personale non qualificato: € 500,00 per ogni unità di personale mancante o non qualificato, moltiplicato per i giorni di infrazione;
- e) mancata sostituzione di operatori richiesti dall'Ufficio di Piano ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata almeno una delle cause poste a fondamento della richiesta di sostituzione: € 300,00 per ciascuna violazione;
- f) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00 per ogni violazione;
- g) utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 400,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
- h) mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 300,00;
- i) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;
- j) mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale del concessionario: € 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- k) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario: € 500,00 per ogni disservizio;
- l) per ogni giorno di ritardo nel trasferimento delle somme riscosse presso le casse dell'ente: € 500,00
- m) per la violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente specificato nelle suindicate voci: € 500,00.

Art. 30

(Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di **n. 3** volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di **n. 3** volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - c) reiterati inadempimenti che determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - d) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
 - e) inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto).
 - f) Persistente ritardo, oltre il termine stabilito per il trasferimento delle somme riscosse verso le casse comunali.

2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
 - a. il subappalto non autorizzato;
 - b. Apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
 - c. Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività del concessionario;
 - d. Impiego di personale non dipendente del concessionario;
 - e. Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
 - f. Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

1. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla concessione oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

4. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti del Concessionario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate al Concessionario.
5. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che Il Concessionario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.
7. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
8. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con Il Concessionario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

9. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.

10. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare al Concessionario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

11. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.

12. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico del Concessionario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

13. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, Il Concessionario provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando al Concessionario i relativi oneri e spese. L'Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore del Concessionario o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto del Concessionario di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 31

(Risoluzione per reati accertati)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

2. Nel caso di risoluzione, Il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 32

(Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Amministrazione – Recesso del Concessionario)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 10, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà del Concessionario recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

3. L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che Il Concessionario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto al Concessionario la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, Il Concessionario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso Il Concessionario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l'istanza del Concessionario non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal regolamento.
6. La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso del Concessionario non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Art. 33

(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dal Concessionario, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del Codice, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dal Concessionario, per essere presentata all'esame del Responsabile unico del procedimento;
 - b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 34

(Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva)

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 44 è devoluta alla competenza del Foro di Nocera.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 204 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 35

(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico del Concessionario/aggiudicatario, con riferimento particolare:
 - a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
 - b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
 - c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

(in caso di contratto formato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa)

2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

(in caso di contratto formato per scrittura privata)

2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

Art. 36
(Clausola di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e Il Concessionario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE